



Confsport Italia A.S.D.R.

Forum Europeo delle Associazioni, Sportive, Culturali e del Tempo Libero

STATUTO SOCIALE

Sede Legale

Via Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 ROMA - • Tel. 06.55282936 - 06.5506622 - Fax 06.94809036
info@confsportitalia.it - info@pec.confsportitalia.it - www.confsportitalia.it

STATUTO

CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero

INDICE

Art. 1	<u>Denominazione e Sede</u>	pag. 03
Art. 2	<u>Durata</u>	pag. 03
Art. 3	<u>Scopi</u>	pag. 04
Art. 4	<u>Gli affiliati</u>	pag. 05
Art. 5	<u>I soggetti tesserati</u>	pag. 06
Art. 6	<u>Diritti e doveri degli affiliati e tesserati</u>	pag. 06
Art. 7	<u>Vincolo di giustizia</u>	pag. 07
Art. 8	<u>Collegio Arbitrale</u>	pag. 07
Art. 9	<u>Collegio di Garanzia dello Sport</u>	pag. 07
Art. 10	<u>Cause di cessazione di appartenenza alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.</u>	pag. 08
Art. 11	<u>Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.</u>	pag. 08
Art. 12	<u>Assemblea - Voti</u>	pag. 09
Art. 13	<u>L'Assemblea Nazionale</u>	pag. 09
Art. 14	<u>L'Assemblea Nazionale Ordinaria</u>	pag. 10
Art. 15	<u>L'Assemblea Nazionale Straordinaria</u>	pag. 11
Art. 16	<u>Il Consiglio Nazionale</u>	pag. 12
Art. 17	<u>Decadenza dei Consiglieri – Cessazione della maggioranza degli stessi</u>	pag. 13
Art. 18	<u>Il Presidente Nazionale</u>	pag. 14
Art. 19	<u>Il Vice Presidente Vicario</u>	pag. 14
Art. 20	<u>La Giunta Esecutiva Nazionale</u>	pag. 14
Art. 21	<u>Il Segretario Nazionale</u>	pag. 15
Art. 22	<u>La Segreteria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.</u>	pag. 16
Art. 23	<u>Il Collegio dei Revisori dei Conti</u>	pag. 16
Art. 24	<u>Organi di Giustizia</u>	pag. 16
Art. 25	<u>Il Collegio dei Probiviri</u>	pag. 17
Art. 26	<u>La Commissione d'Apello</u>	pag. 17
Art. 27	<u>Il Procuratore Sociale</u>	pag. 18
Art. 28	<u>Il Giudice Unico Nazionale e Periferico</u>	pag. 18
Art. 29	<u>Il Presidente Onorario</u>	pag. 18
Art. 30	<u>L'Assistente Spirituale</u>	pag. 18
Art. 31	<u>Strutture ed Organi Periferici</u>	pag. 19
Art. 32	<u>L'Assemblea Regionale</u>	pag. 19
Art. 33	<u>Il Comitato Regionale ed il Presidente del Comitato Regionale</u>	pag. 20
Art. 34	<u>L'Assemblea Provinciale</u>	pag. 21
Art. 35	<u>Il Comitato Provinciale ed il Presidente del Comitato Provinciale</u>	pag. 22
Art. 36	<u>I Delegati Provinciali</u>	pag. 23
Art. 37	<u>Patrimonio del Comitato Regionale e Provinciale</u>	pag. 23
Art. 38	<u>Commissariamento dei Comitati Regionali e Provinciali</u>	pag. 23
Art. 39	<u>Coordinatore Periferico</u>	pag. 24
Art. 40	<u>Il Delegato Cittadino e la Delegazione Cittadina</u>	pag. 24
Art. 41	<u>Coordinatori della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'Estero</u>	pag. 24
Art. 42	<u>Il Revisore dei Conti Unico Regionale e Provinciale</u>	pag. 24
Art. 43	<u>Incompatibilità</u>	pag. 25
Art. 44	<u>I Settori</u>	pag. 25
Art. 45	<u>Patrimonio - mezzi finanziari - bilancio - obbligazioni</u>	pag. 25
Art. 46	<u>Regolamenti</u>	pag. 26
Art. 47	<u>Norme particolari per le Regioni Valle D'Aosta, Trentino - Alto Adige</u>	pag. 26
Art. 48	<u>Marchio e denominazione Confsport Italia A.S.D.R.</u>	pag. 26
Art. 49	<u>Modifiche dello Statuto</u>	pag. 26
Art. 50	<u>Scioglimento</u>	pag. 26
Art. 51	<u>Norma Finale</u>	pag. 27
	<u>Norma Transitoria</u>	pag. 27

STATUTO

CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero

Art. 1 Denominazione e Sede

1. La ConfSport Italia - Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero è una Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e del Tempo Libero a carattere nazionale e con personalità giuridica, in sigla e di seguito indicata CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
3. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è apolitica e apartitica ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.
4. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è retta da norme statutarie e regolamenti ispirati al principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
5. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. non ha fini di lucro e non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione possono essere esclusivamente accantonati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
6. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è costituita con democraticità strutturale e con l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché con la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
7. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO e del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI a cui intende affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari adottati da questi ultimi a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.
8. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. può chiedere riconoscimenti da parte di Organi Istituzionali, Ministeri Italiani o Organismi internazionali che perseguono identiche finalità istituzionali.
9. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. può stipulare convenzioni o aderire ad Associazioni di Categoria o enti simili, anche aventi finalità di lucro, che abbiano interesse a sviluppare al loro interno il settore del no profit e dello sport in particolare.
10. La ConfSport Italia A.S.D.R. può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività sportive, culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'Estero.
11. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e promuove il decentramento a livello regionale e provinciale e l'autonomia anche amministrativa e contabile degli organi territoriali, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della ConfSport Italia A.S.D.R..
12. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. può istituire Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del presente Statuto.
13. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è dotata di personalità giuridica; è iscritta dal 2 marzo 2016 nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, con il numero 1139/2016.

Art. 2 Durata

1. La durata della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è stabilita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe ai principi statutari della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,

comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 3 Scopi

1. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. persegue i seguenti scopi generali:
 - a) la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività motorio sportiva compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - b) la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione di attività fisico sportive con finalità dilettantistiche, amatoriali, ricreative e formative, seppure con modalità competitive;
 - c) la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione di attività agonistiche, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici e, se emanati, da quelli di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e delle loro Federazioni Internazionali di riferimento;
 - d) la promozione e l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e turistiche dei cittadini;
 - e) l'assistenza ed ogni attività tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici ed organizzativi, gli affiliati, nonché la collaborazione con enti privati o pubblici per la promozione e la diffusione di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero quale attività educativa;
 - f) coordinare ed agevolare la costituzione e lo sviluppo di Associazioni, Società, Enti, Cooperative, Circoli Sportivi e Ricreativi e Clubs costituiti per la pratica, diffusione e conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del tempo libero svolto senza scopo di lucro e con finalità sociali, ricreative, educative, di volontariato, di protezione civile e di formazione professionale;
 - g) favorire l'affiliazione delle proprie Associazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate;
 - h) la promozione di attività diretta alla salvaguardia e alla conoscenza dell'ambiente e della natura con obiettivi di opposizione ad ogni forma di inquinamento ambientale;
 - i) la promozione di iniziative di formazione in servizio, di aggiornamento e specializzazione dei docenti di ogni ordine e grado, dei dirigenti scolastici e degli operatori della scuola e della formazione professionale, coerentemente con la normativa regionale, nazionale ed europea;
 - j) la diffusione e la promozione dell'attività sportiva e culturale per gli anziani;
 - k) la promozione di iniziative a favore degli emarginati, delle persone con disabilità e dei disagiati sociali, curandone la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti, per agevolarne l'inserimento nella società;
 - l) la promozione di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto della Legge 7/12/2000 n. 383 e del regolamento di attuazione 14/11/2001 n. 471 e ss.mm.;
 - m) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;
 - n) la collaborazione con organismi similari nazionali, europei ed extra-europei;
 - o) la promozione, l'organizzazione e la gestione, a titolo gratuito, di Centri di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 266/91, del D.M. 21/11/91, del D.M. 8/10/77 e successive modificazioni e integrazioni;
 - p) lo svolgimento di attività e progetti di servizio civile nazionale a favore di associati o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla Legge 6/3/2001 n. 64 e successive modificazioni e integrazioni;
 - q) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del Volontariato e della Protezione Civile;
 - r) l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, tornei, campionati, spettacoli teatrali, musicali, di animazione e cinematografici, sia a carattere locale che nazionale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
 - s) la promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale, senza scopo di lucro, realizzati anche con apposita convenzione sottoscritta con la specifica Federazione Sportiva

Nazionale e con la Disciplina Sportiva Associata e/o d'intesa con la Scuola Regionale dello Sport del CONI competente per territorio;

- t) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;
- u) la edizione e diffusione di riviste, opuscoli, notiziari, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa, ricreativa e del tempo libero;
- v) la promozione dell'impegno per la pace e la tutela dei diritti culturali e sociali dei cittadini;
- w) la promozione e l'attuazione dei servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, intrattenimenti musicali, videoteche, ecc. e l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- x) favorire contatti fra soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo settori e sezioni per le attività di maggior rilievo;
- y) la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- z) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, il teatro, la musica, il tempo libero, ecc..

Art. 4 Gli affiliati

1. Possono affiliarsi alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. le Società, le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Associazioni di Protezione Ambientale, le Onlus ed ogni altra realtà associativa che abbia oggetto e finalità rientranti tra quelle del presente Statuto.
2. Gli organismi che intendono affiliarsi alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente dalla Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., indicando i settori e le sezioni di attività nelle quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi regolamenti.
3. L'affiliazione, immediatamente operativa, è subordinata all'accoglimento – entro 120 giorni – della domanda da parte della Giunta Esecutiva Nazionale e al pagamento della quota annua stabilita dalla stessa Giunta; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda di affiliazione entro il termine previsto s'intende che essa è stata accolta. Nella ipotesi di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorre dal giorno dell'inoltro della domanda stessa.
4. Gli organismi affiliati devono:
 - a) essere retti da un proprio Statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, per le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche deve anche essere in armonia con le norme e le direttive del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.S.A. nonché allo Statuto e Regolamenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - b) essere amministrati da organi composti da persone elette, di maggiore età e che devono possedere i seguenti requisiti:
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
 - non essere stati radiati dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., dalle Associazioni Benemerite o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.
5. Gli organismi affiliati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. hanno completa autonomia amministrativa funzionale ed organizzativa e i loro amministratori rispondono, ai sensi e disposizioni di Legge, delle obbligazioni assunte.

Art. 5 I soggetti tesserati

1. Le persone fisiche che fanno parte della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. si dividono in:
 - a) soci degli organismi affiliati;
 - b) tecnici;
 - c) ufficiali di gara;
 - d) dirigenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - e) volontari di Protezione Civile;
 - f) volontari di Settori Sociali.
2. I soci ordinari e i tecnici hanno formale rapporto di appartenenza alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. solo attraverso un affiliato ed entrano a far parte della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione.
3. I tecnici, che partecipano a corsi di formazione indetti dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. entrano a far parte della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'atto della richiesta di tesseramento individuale.
4. Gli ufficiali di gara, i dirigenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., i volontari di Protezione Civile e i volontari di Settori Sociali, entrano a far parte della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'atto della richiesta di tesseramento individuale.
5. I Volontari tesserati per la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. di qualsiasi settore devono prestare la loro opera gratuitamente, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 266 del 11.8.1991 e dalla legge 460/97 e devono essere assicurati a mezzo specifica Polizza con Società di Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la R.C. contro terzi, per tutte le attività di Volontariato da loro espletate.
6. Per poter essere tesserato, è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - d) non essere stati radiati dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., dalle Associazioni Benemerite o da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 6 Diritti e doveri degli affiliati e tesserati

1. Gli organismi affiliati e i tesserati hanno diritto di partecipare all'attività organizzata dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., nel rispetto delle norme emanate da quest'ultima.
2. I tesserati hanno diritto a concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive, secondo le norme del presente Statuto.
3. Ogni organismo affiliato, che possiede i requisiti richiesti dal presente Statuto, ha diritto ad un voto nell'Assemblea Provinciale. Nell'Assemblea Nazionale e Regionale sarà rappresentato dai Delegati Provinciali eletti nell'Assemblea Provinciale.
4. Gli organismi affiliati ed i soci ad essi aderenti, tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., acquisiscono il diritto di usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle prestazioni della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'uopo previste ed organizzate e di utilizzare le attrezzature e gli impianti della medesima secondo le modalità che annualmente saranno determinate dalla Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., in maniera uniforme per tutti gli organismi affiliati.
5. Gli organismi affiliati ed i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annua ed i contributi dovuti nella misura che sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
6. I volontari che aderiscono alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., previa domanda di tesseramento, devono prestare la loro opera gratuitamente, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 266 del 11.8.1991 e le attività di Volontariato devono essere quelle previste dalla legge n. 225/92, dal Regolamento Attuativo n. 613/94 e dalla Legge 460/97.

7. I tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I. e alle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO.

Art. 7 Vincolo di giustizia

1. Gli organismi affiliati e i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento si impegnano, per sé e per i propri soci, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. nel rispetto delle singole sfere di competenza.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e sportivo e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
3. Gli organismi affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque connesse all'attività espletata nell'ambito della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., si impegnano ad adire in via preventiva agli organi di giustizia della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., prima di un eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
4. Il Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto nel precedente comma.
5. Il diniego alla concessione della deroga per questioni che possono essere risolte in forma amichevole deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.
6. Il Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa nel rispetto di tutti i soci e gli organismi affiliati, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine la deroga si ritiene concessa.
8. L'inosservanza delle presenti disposizioni, che hanno il motivo di tutelare tutti i soci e gli organismi affiliati, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art. 8 Collegio Arbitrale

1. Gli organismi affiliati e tutti i tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Proibiviri della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
4. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve essere pronunciato entro trenta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 9. Collegio di Garanzia dello Sport

1. Le controversie che contrappongono la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. a organismi affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I., a condizioni che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia interna della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., con esclusione delle controversie in materia di doping e di quelle che hanno comportato

l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. Restano escluse dalla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per i quali siano istituiti procedimenti arbitrari nell'ambito della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 10 Cause di cessazione di appartenenza alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

1. Gli organismi affiliati ed i tesserati cessano di appartenere alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. nei seguenti casi:
 - a) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - b) per recesso;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti;
 - e) per inattività durante l'ultimo biennio;
 - f) per radiazione determinata da gravi o dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari, accertate e comminate dagli organi di giustizia.
2. In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli organismi affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
3. La cessazione di appartenenza alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.
4. I tesserati cessano di appartenere alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. nei seguenti casi:
 - a) per il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1;
 - b) per cessazione della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per dimissioni;
 - d) per morte.

Art. 11 Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

1. Sono Organi Centrali della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) il Consiglio Nazionale;
 - d) la Giunta Esecutiva Nazionale;
 - e) il Segretario Nazionale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;Sono Organi di Giustizia della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.:
 - g) il Collegio dei Probiviri;
 - h) il Procuratore Sociale;
 - i) la Commissione d'Appello;
 - j) il Giudice Unico Periferico;

Gli Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. durano in carica un quadriennio olimpico. Tutti i componenti sono rieleggibili per più mandati.

2. Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è necessario:
 - a) essere in regola con il tesseramento per la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. alla data di presentazione della candidatura, ad eccezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) aver compiuto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I., o di organismi sportivi Internazionali riconosciuti;
 - f) non aver controversie in atto contro la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
4. La mancanza iniziale accertata, dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di un solo dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza dalla carica;
5. Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale e agli Organi di Giustizia. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Nazionale, in conformità anche a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., se previsti.

Art. 12 Assemblea - Voti

1. In occasione della partecipazione alle assemblee periferiche e per eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. hanno diritto ad un voto tutti gli organismi affiliati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva, che abbiano almeno due dirigenti con l'incarico di "consigliere", risultanti nella domanda di affiliazione, oltre il Presidente, ed almeno dieci soci tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., anch'essi da almeno 12 mesi, e che abbiano partecipato all'attività del Comitato Periferico di appartenenza nei 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
2. Gli organismi affiliati per l'anno sportivo dal 1° settembre al 31 agosto non perdono l'anzianità di affiliazione se la rinnovano entro 120 giorni dalla scadenza. Parimenti gli organismi affiliati per l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre non perdono l'anzianità di affiliazione se la rinnovano entro 120 giorni dalla scadenza.
3. All'Assemblea Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali in base al numero delle Società affiliate secondo il seguente criterio: da 4 a 30 Società affiliate 1 Delegato; da 31 a 70 Società affiliate 2 Delegati; da 71 a 120 Società affiliate 3 Delegati; da 121 a 180 Società affiliate 4 Delegati; da 181 a 250 Società affiliate 5 Delegati; da 251 a 300 Società affiliate 6 Delegati; oltre 300 Società affiliate 7 delegati.
4. Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero delle Società affiliate.
5. I Delegati eletti nelle assemblee Provinciali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici.
6. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e Provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono essere eletti Delegati.
7. I Delegati decadranno in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.
8. In caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei Delegati eletti dall'Assemblea Provinciale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'Assemblea Provinciale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 30 gg. l'Assemblea Provinciale per eleggere il sostituto.

Art. 13 L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo di democrazia e di partecipazione associativa a livello centrale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. ed è composta dai Delegati Provinciali regolarmente eletti nelle Assemblee Provinciali. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Delegato Provinciale può delegare un Delegato Provinciale eletto nella stessa Provincia, qualora una Provincia fosse rappresentata da un solo Delegato Provinciale, può delegare il Presidente Provinciale in carica. L'Assemblea Nazionale può essere a carattere ordinario e straordinario, elettiva e non elettiva.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti, i Commissari e i Delegati dei Comitati Regionali, Provinciali e Cittadini, il Segretario Nazionale, il Presidente Onorario, l'Assistente Spirituale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,

Il Giudice Unico Nazionale, i componenti degli Organi di Giustizia, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici, i Coordinatori della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'estero.

3. Il Presidente Nazionale, inoltre, può invitare a partecipare all'Assemblea personalità del mondo sportivo e sociale.

Art. 14 L'Assemblea Nazionale Ordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria ha i seguenti poteri:
 - a) elegge il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - b) elegge il Presidente Nazionale;
 - c) elegge il Consiglio Nazionale;
 - d) elegge il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) definisce i programmi e gli orientamenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - f) approva il bilancio consuntivo del quadriennio precedente con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) vota la relazione dell'attività trascorsa presentata dal Presidente della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - h) vota su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. ed iscritto nell'ordine del giorno.
2. Il bilancio consuntivo, non approvato dall'Assemblea Nazionale, comporta la decadenza del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. Il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata entro i successivi 30 giorni.
3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce:
 - a) Ogni quattro anni, entro il mese di aprile, salvo possibilità di proroga fino al 30 giugno, se sussistono motivi di particolare rilevanza, per l'approvazione del bilancio consuntivo del quadriennio precedente;
 - b) Entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi per l'elezione degli Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è convocata dal Presidente della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. In caso di impossibilità tale funzione è riconosciuta al Vice Presidente. In caso di mancata indizione o convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria da parte degli Organi statutari competenti, provvede ai relativi adempimenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La convocazione dei Delegati Provinciali e degli altri partecipanti all'Assemblea Nazionale, può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale o altri mezzi idonei ad assicurare la certezza della ricezione, almeno 30 giorni (riducibili a 15 in caso d'urgenza) prima della sua effettuazione.
6. I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14,00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva alla Segreteria Nazionale che ne rilascerà ricevuta.
7. La Commissione Verifica Poteri, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati, nominata dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., su proposta del Presidente Nazionale, svolgerà le proprie procedure secondo gli orari che saranno indicati nella convocazione dell'Assemblea Nazionale.
8. Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.
9. Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea Nazionale stessa.
10. La Commissione Verifica Poteri:
 - a) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea Nazionale aventi diritto a voto;
 - b) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto;
 - c) redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea Nazionale.
11. L'accertamento dell'identità dei partecipanti all'Assemblea Nazionale dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.
12. La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constatata la presenza dei Delegati all'Assemblea Nazionale, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e

riferisce al Presidente dell'Assemblea Nazionale su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

13. La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dalla Giunta Esecutiva Nazionale e della quale non possono far parte i candidati alle cariche della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., provvede a verificare la regolarità delle candidature. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva. La Commissione Verifica delle Candidature è composta da tre membri.
14. L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti all'O.d.G., la data, l'ora, e il luogo dell'Assemblea Nazionale, in prima e seconda convocazione nonché l'elenco degli aventi diritto al voto il quale potrà essere consultato presso la segreteria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un'ora e non più di sette giorni.
15. L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati Provinciali. In seconda convocazione l'Assemblea Nazionale è valida qualunque sia il numero dei Delegati Provinciali intervenuti. L'Assemblea Nazionale è introdotta dal Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie ovvero, in mancanza, dal Consigliere Nazionale presente di maggiore età. L'Assemblea Nazionale elegge immediatamente il proprio Presidente oltre a un Segretario per la verbalizzazione. Elegge, altresì, gli scrutatori che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
16. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale i Delegati Provinciali che siano in regola con le quote di tesseramento e che non abbiano subito sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
17. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva risulta eletto chi ha conseguito più voti. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale proclama gli eletti. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti.
18. L'Assemblea Ordinaria delibera mediante votazione che può essere riscontrata anche attraverso strumenti elettronici o telematici: a) per voto segreto; b) per appello nominale; c) per alzata di mano; d) per acclamazione.
19. Il voto segreto è prescritto per la elezione delle cariche sociali e negli altri casi in cui sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea.
20. Si vota per appello nominale qualora tale opportunità sia ravvisata dal Presidente dell'Assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto.
21. Si vota per alzata di mano negli altri casi. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
22. Nelle Assemblee Elettive le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione dei Delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1 pref.; CN: 10 pref.; Presidente del Collegio Revisori dei Conti: 1 pref.; Collegio Revisori dei Conti: 4 pref.).

Art. 15 L'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale in via Straordinaria deve essere convocata dal Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. a seguito di richiesta scritta e motivata della metà più uno dei Delegati Provinciali aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale in forma Straordinaria delibera sulle:
 - a) proposte di modifica dello Statuto;
 - b) ricostituzione degli organi decaduti;
 - c) integrazione degli organi elettivi qualora siano decaduti i singoli membri;
 - d) scioglimento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
3. Per le modalità di indizione, convocazione e deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria nonché per il quorum costitutivo e deliberativo e i sistemi di votazione, salvo quanto disposto dall'art. 49, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal

presente Statuto per l'Assemblea Nazionale Ordinaria. Il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può essere ridotto fino alla metà.

4. Qualora l'Organo statutariamente competente all'indizione e convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria non provveda ai necessari adempimenti verrà sostituito dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. L'Assemblea Straordinaria delibera mediante votazione che può essere riscontrata anche attraverso strumenti elettronici o telematici: a) per voto segreto; b) per appello nominale; c) per alzata di mano; d) per acclamazione.

Art. 16 Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
 - a) il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;
 - b) dieci membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
2. Subito dopo la sua elezione il Consiglio Nazionale si riunisce per eleggere tra i suoi componenti due Vice Presidenti di cui uno con funzioni Vicarie e i due Consiglieri componenti la Giunta Esecutiva Nazionale.
3. Ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
5. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale quando lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. Dei lavori del Consiglio Nazionale viene redatto processo verbale dal Segretario Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e controfirmato dal Presidente Nazionale. E' fatto obbligo al Presidente Nazionale di convocare o effettuare le riunioni del Consiglio Nazionale almeno due volte all'anno.
6. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) nomina il Segretario Nazionale;
 - b) nomina il Presidente Onorario;
 - c) nomina l'Assistente Spirituale Nazionale;
 - d) nomina il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e) nomina il Presidente e i componenti della Commissione d'Appello;
 - f) nomina il Procuratore Sociale;
 - g) nomina la Commissione Verifica Poteri;
 - h) delibera e dispone le spese necessarie – nei limiti del bilancio preventivo – per assicurare il buon andamento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale;
 - i) ratifica i Regolamenti di Giustizia e Amministrativo-Contabili della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - j) approva annualmente il rendiconto predisposto da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale, in ordine all'utilizzo dei fondi destinati alla relativa struttura territoriale di riferimento. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio, di cui agli appositi articoli.
 - k) ratifica le delibere assunte dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - l) ratifica la istituzione di settori operativi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., con i relativi regolamenti, costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti, predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - m) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Periferiche;
 - n) attribuisce ai membri del Consiglio Nazionale le deleghe di responsabilità e coordinamento nelle materie di interesse nazionale;
 - o) stabilisce l'ammontare delle indennità previste dall'art. 11 comma 5 del presente Statuto anche in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., se previsti;
 - p) svolge ogni eventuale ulteriore compito previsto dal presente Statuto.
7. Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli Organi dichiarati decaduti ai sensi art. 17 comma 7.
8. Il Consiglio Nazionale decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Esecutiva Nazionale.

9. Il Consiglio Nazionale può incaricare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.
10. Il Consiglio Nazionale è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno otto dei suoi membri, e in ogni caso almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto.
11. Le riunioni del Consiglio Nazionale possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei componenti. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o chi ne fa le veci.
12. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza, può essere ridotto a giorni tre non festivi.
13. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi lo sostituisce.
14. Tutti i componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni, in corrispondenza con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
15. In caso di vacanza per dimissioni o decesso o altri motivi di un numero di membri eletti inferiore alla metà, si provvede all'integrazione del Consiglio Nazionale con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri mancanti verranno sostituiti nella prima assemblea utile.
16. I nuovi eletti di cui al comma 15, e in ogni caso ogni carica sociale eletta nel frattempo, restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.
17. Le funzioni di membro del Consiglio Nazionale sono esercitate a titolo gratuito salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 5.
18. Il Consiglio Nazionale può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti.
19. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono immediatamente esecutive.

Art. 17 Decadenza dei Consiglieri – Cessazione della maggioranza degli stessi

1. Si ha decadenza dei membri del Consiglio Nazionale quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari alla elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo Consiglio Nazionale su istanza di un consigliere o di un membro del Collegio dei Revisori.
2. Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Nazionale quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente Nazionale non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.
3. Nei casi di dimissioni del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente, e dovrà convocare entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Se entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale non viene celebrata, il Collegio dei Revisori si sostituisce al Consiglio Nazionale nella convocazione. Durante questo periodo, il Presidente Nazionale rimane in carica unitamente al Consiglio Nazionale decaduto in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.
4. Anche in caso di impedimento definitivo del Presidente Nazionale si ha la decadenza immediata del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente convocherà entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.
5. Identicamente il Consiglio Nazionale e il Presidente Nazionale decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presenti contemporaneamente le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente Nazionale rimane in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.
6. Qualora si verifichi la vacanza non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri Nazionali, decadrà il solo Consiglio Nazionale; il Presidente Nazionale rimarrà in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale per l'elezione dei soli Consiglieri.
7. Il Consiglio Nazionale e il Presidente Nazionale decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo.

8. Le dimissioni che originino decadenza di organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 18 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico e per la sua rielezione vale quanto disposto dall'art. 11 comma 1.
2. Svolge i seguenti compiti:
 - a) sovrintende alla gestione della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale e convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - d) firma i documenti ed atti che comportano impegno per la sede, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali in nome e per conto della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - e) stabilisce gli argomenti da portare in discussione nella Giunta Esecutiva Nazionale e nel Consiglio Nazionale;
 - f) rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. negli organismi nazionali ed internazionali;
 - g) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Proviviri;
 - h) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente e dei componenti della Commissione d'Appello;
 - i) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Procuratore Sociale;
 - j) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Nazionale;
 - k) propone al Consiglio Nazionale la nomina dell'Assistente Spirituale Nazionale;
 - l) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente Onorario;
 - m) propone alla Giunta Esecutiva Nazionale la nomina di un Addetto Stampa;
 - n) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
 - o) propone alla Giunta Esecutiva Nazionale la nomina di Commissari Straordinari degli Organi Periferici;
 - p) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e sui Delegati Cittadini.
3. Il Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia, delle quali è direttamente responsabile.
4. Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti.
5. Il Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. può delegare temporaneamente le proprie attribuzioni, tutte o in parte, al Vice Presidente Vicario. Le funzioni esclusive non sono comunque delegabili.
6. Può concedere la grazia a condizione che sia scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento è concesso solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 19 Il Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario è designato dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è sostituito dal Vice Presidente Vicario designato dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 20 La Giunta Esecutiva Nazionale

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, da due Vice Presidenti di cui uno con funzioni Vicarie e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
2. Partecipa alla Giunta Esecutiva Nazionale senza diritto di voto il Segretario Nazionale;
3. Assiste alla Giunta Esecutiva Nazionale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

4. La Giunta Esecutiva Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;
 - b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - c) esegue le delibere del Consiglio Nazionale;
 - d) delibera a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Nazionale;
 - e) delibera sulle domande di affiliazione degli Organismi e su quelle di tesseramento.
 - f) nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Nazionale;
 - g) cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti e delle collaborazioni amministrativo gestionali in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;
 - h) istituisce commissioni tecniche disciplinandole con regolamenti, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Nazionale;
 - i) nomina l'addetto stampa;
 - l) determina annualmente la quota di affiliazione e tesseramento tenendo presente le indicazioni che scaturiscono dal bilancio di previsione;
 - m) può sciogliere, per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, i Consigli Regionali e Provinciali provvedendo alla nomina di Commissari straordinari che dovranno provvedere, entro 120 gg., alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per la ricostituzione degli organi decaduti. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale;
 - n) nomina, su proposta del Presidente Nazionale, i Coordinatori della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'estero;
 - o) nomina su proposta del Presidente Nazionale il Giudice Unico Nazionale;
 - p) ratifica le nomine del Giudice Unico Periferico sottoposte dai Comitati Periferici;
 - q) predispone e delibera sul Regolamento di Giustizia e Amministrativo-Contabile della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Nazionale;
 - r) delibera sui Regolamenti tecnici predisposti dai settori e sezioni;
 - s) determina la costituzione di settori operativi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti;
 - t) designa i Delegati Cittadini su proposta dei Comitati Provinciali;
 - u) nomina la Commissione Verifica Candidature.
5. Tutte le delibere adottate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi presiede la riunione); le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile.
6. La Giunta Esecutiva Nazionale può designare un Coordinatore Periferico nel caso in cui in una Regione o Provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Coordinatore Periferico rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sul piano Regionale e/o Provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Periferici.
7. Le riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale possono essere validamente tenute anche con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei componenti. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente Nazionale o chi ne fa le veci.
8. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il termine, per comprovati motivi d'urgenza, può essere ridotto a giorni due non festivi.
9. La Giunta Esecutiva Nazionale decade con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Art. 21 Il Segretario Nazionale

1. È nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e dura in carica quattro anni.
2. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. senza diritto di voto.
3. Partecipa, di diritto, a tutte le riunioni degli Organi Nazionali.

4. Esprime, nelle predette riunioni, il proprio parere di legittimità sugli atti ed è responsabile per quanto riguarda la copertura delle spese rispetto al bilancio di previsione.
5. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale in merito al buon funzionamento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
6. Dirige gli uffici della Segreteria indispensabili al corretto funzionamento dell'CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., redige e cura i verbali del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
7. Predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e provvede agli adempimenti connessi; svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale; esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
8. Provvede alla regolare tenuta dei relativi verbali ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
9. Firma, congiuntamente al Presidente Nazionale, tutti gli atti degli Organi Nazionali dell'Ente e tutti i mandati di pagamento e le reversali di incasso.
10. In caso di presentazione della propria candidatura alle cariche elettive nazionali, il Segretario Generale dovrà dimettersi 20 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

Art. 22 La Segreteria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

1. La Segreteria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. si compone degli uffici indispensabili al corretto funzionamento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. Sotto la direzione del Segretario Nazionale, essa esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dell'Assemblea Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., provvedendo inoltre alla attuazione dei programmi di attività annuali della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 23 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È composto dal Presidente, due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono eletti avuto riguardo ed accertata la loro competenza e professionalità in materia e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione contabile dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili.
4. Esamina e firma il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisponendone la relazione con relativa certificazione di veridicità.
5. Ai sensi del Codice Civile – art. 2404 – il quorum costitutivo è pari alla maggioranza dei sindaci e il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti gode di piena autonomia ed è indipendente dalla vita associativa della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. La decadenza del Presidente della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e della Giunta Esecutiva Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Per la sostituzione e la decadenza dei singoli componenti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio dei Sindaci.

Art. 24 Organi di Giustizia

1. I componenti degli Organi di Giustizia vengono nominati dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. Gli Organi di Giustizia, terzi e indipendenti, sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti, nonché all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, all'esigenza di tutela del "fair play" e all'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'assunzione di sostanze vietate, alla violenza fisica e verbale.
3. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali.

4. I Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli Enti affiliati e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
5. I Giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione.
6. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, al Procuratore Sociale
7. Gli Organi di Giustizia della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:
 - a) il Collegio dei Probiviri;
 - b) la Commissione d'Appello;
 - c) il Procuratore Sociale;
 - d) il Giudice Unico Nazionale e Periferico.
8. I componenti degli Organi di Giustizia non possono ricoprire un'altra carica nella CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., anche a livello periferico, e nell'ambito degli organismi affiliati; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli Organi di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), c) del presente Statuto.
9. Gli Organi di Giustizia possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
10. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni, in corrispondenza con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
11. Le decisioni emesse dagli Organi di Giustizia devono essere sempre motivate.
12. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive.
13. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 25 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., e da un segretario scelto dal Presidente del Collegio dei Probiviri tra i due supplenti. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati in possesso di adeguata professionalità.
2. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri, riunito con la presenza di tre membri, decide a maggioranza dei presenti, in primo grado su tutte le infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
4. La decisione del Collegio dei Probiviri viene pronunciata entro trenta giorni dalla data di ricezione del deferimento da parte del Procuratore.
5. Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, da presentarsi entro sette giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

Art. 26 La Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello è costituita dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., e da un segretario scelto dal Presidente della Commissione tra i due supplenti. I membri della Commissione d'Appello possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati in possesso di adeguata professionalità.
2. I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
3. La Commissione d'Appello, riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza dei presenti, in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, ed in seconda ed ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale e Periferico.
4. La decisione della Commissione d'Appello viene pronunciata entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Art. 27 Il Procuratore Sociale

1. Il Procuratore Sociale, nominato dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., deve avere competenza in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. Il Procuratore Sociale è titolare dell'azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi al Collegio dei Probiviri e alla Commissione d'Appello.
3. Il Procuratore Sociale agisce di propria iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e, alla fine, o archivia il caso o lo deferisce al giudizio dell'organo competente.
4. E' previsto il termine massimo di 90 giorni, dall'inizio delle indagini, per la conclusione dell'attività dell'organo de quo.
5. Il Procuratore Sociale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
6. Il Procuratore Sociale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi nella CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e negli organismi affiliati alla stessa.
7. La durata del mandato è quadriennale ed è rieleggibile.

Art. 28 Il Giudice Unico Nazionale e Periferico

1. La Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello nazionale nomina un Giudice Unico Nazionale.
2. I Consigli Regionali e Provinciali, per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello periferico, nominano un Giudice Unico Periferico Regionale e Provinciale da sottoporre a ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale.
3. Il Giudice Unico Nazionale e Periferico ha una durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, ed è rieleggibile.
4. Il Giudice Unico Nazionale e Periferico ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività o manifestazioni Nazionali, Regionali o Provinciali indette dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del regolamento di Giustizia della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., commesse dagli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati.
5. La decisione del Giudice Unico Nazionale e Periferico viene pronunciata entro quindici giorni dal momento del deferimento da parte degli organi competenti.
6. Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale e Periferico in prima istanza è ammesso ricorso da presentarsi entro sette giorni dalla data di conoscenza del provvedimento alla Commissione d'Appello della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 29 Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e resta in carica per la durata del Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente Onorario della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.
3. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Nazionale per giustificati motivi.

Art. 30 L'Assistente Spirituale Nazionale

1. L'Assistente Spirituale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e resta in carica per la durata del Consiglio Nazionale.
2. L'Assistente Spirituale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.
3. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Nazionale per giustificati motivi.
4. L'Assistente Spirituale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. svolge la funzione di coordinatore di tutte le attività spirituali e religiose.

Art. 31 Strutture ed Organi Periferici

1. Sono Organi Periferici della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.:
 - a) l'Assemblea Regionale e Provinciale;
 - b) il Consiglio Regionale e Provinciale;
 - c) il Presidente del Consiglio Regionale e Provinciale;
 - d) il Delegato Provinciale;
 - e) il Revisore dei Conti Regionale e Provinciale;
 - f) il Coordinatore Periferico;
 - g) il Delegato Cittadino;
 - h) il Giudice Unico Periferico.
2. Un Comitato Provinciale è costituito quando nella Provincia sono affiliate almeno quattro società/associazioni aventi diritto di voto;
3. In ciascuna Regione nella quale siano stati costituiti Comitati Provinciali è possibile costituire il Comitato Regionale:
 - a) nelle Regioni con una sola Provincia sempre;
 - b) nelle Regioni con due Province, se è costituito almeno un Comitato Provinciale;
 - c) nelle Regioni con più di due Province, se è costituito un numero di Comitati Provinciali superiore alla metà delle Province.
4. Nel caso in cui nella Regione o Provincia non si raggiunga il numero di organismi affiliati aventi diritto di voto previsto dal precedente comma, la Giunta Esecutiva Nazionale può designare un Coordinatore Periferico che rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Periferici.
5. Tutti gli Organi Periferici durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e in qualsiasi caso per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.
6. I Comitati Regionali e Provinciali godono di autonomia amministrativa e contabile, ma sono tenuti a rendere conto agli Organi Nazionali di tutte le operazioni fatte dal Comitato.
7. I Comitati Regionali e Provinciali sono tenuti ad approvare e a trasmettere il proprio Bilancio Consuntivo alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
8. Alle Strutture territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per gli Organi Nazionali.

Art. 32 L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali delle Province presenti nella Regione.
2. Ciascun Delegato eletto ha diritto di partecipare all'Assemblea Regionale ed ha diritto ad un voto. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Delegato Provinciale può delegare un Delegato Provinciale eletto nella stessa Provincia, qualora una Provincia fosse rappresentata da un solo Delegato Provinciale, può delegare il Presidente Provinciale in carica.
3. Qualora il numero dei Delegati fosse inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, il Consiglio Nazionale potrà autorizzare i Delegati eletti ad esprimere almeno due preferenze in deroga a quanto previsto al comma 2.
4. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
5. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i Presidenti o loro Delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate che hanno i requisiti di cui all'art. 12 comma 1 e 2, i Componenti del Consiglio Nazionale residenti nella Regione, i Componenti del Consiglio Regionale, il Presidente Onorario Regionale, l'Assistente Spirituale Regionale, i Presidenti o Vice Presidenti dei Comitati Provinciali, i Delegati Cittadini, il Revisore dei Conti, il Giudice Unico Periferico, i Responsabili Regionali dei Settori Tecnici. Il Presidente Regionale, inoltre, può invitare a partecipare all'Assemblea personalità del mondo sportivo e sociale.
6. L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.
7. Deve essere riunita almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria della gestione del Comitato e per dettare gli indirizzi dell'attività regionale.

8. Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.
9. L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni, in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Periferici Regionali e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto, o la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
10. L'Assemblea elegge il Presidente Regionale, 4 Consiglieri ed il Revisore dei Conti. L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, può stabilire di aumentare il numero dei Consiglieri Regionali nella misura massima di un consigliere per ogni Comitato Provinciale esistente nel proprio territorio.

Art. 33 Il Comitato Regionale ed il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio Regionale composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Regionale, per un totale di cinque membri, tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal Consiglio Regionale già nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.
3. Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente Regionale o dei membri del Consiglio Regionale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente Statuto per gli Organi Nazionali.
4. Il Comitato Regionale ha completa autonomia amministrativa, funzionale e organizzativa. Il Presidente Regionale e i Consiglieri Regionali rispondono ai sensi di legge delle obbligazioni assunte verso terzi.
5. Compiti del Comitato Regionale sono:
 - a) coordinare le attività dei Comitati Provinciali e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i servizi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con il CONI, le FSN del CONI, le Discipline Sportive Associate del CONI, gli EPS del CONI, le Regioni, le Province, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti territoriali e gli Enti Locali in genere;
 - d) avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
 - e) nomina, su proposta del Presidente Regionale, i componenti della Segreteria Regionale.
6. Il Comitato Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Regionale o di chi lo sostituisce.
7. Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il Presidente del Comitato Regionale lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.
8. Il Comitato Regionale predispone il Bilancio Consuntivo, con la relazione del Revisore dei Conti, da far approvare all'Assemblea Regionale, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza.
9. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere inviato, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione dell'Assemblea Regionale e comunque non oltre la fine del mese di febbraio, alla Giunta Esecutiva Nazionale che lo sottoporrà al Consiglio Nazionale per la relativa ratifica.
10. Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
11. Il Giudice Unico Periferico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale. La nomina deve essere ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
12. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sul piano regionale e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale nei confronti del Consiglio Nazionale e della relativa rendicontazione dei fondi;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;

- c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi regionali;
 - d) cura la parte amministrativa e finanziaria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. a livello regionale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Regionale;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
 - f) provvede ad inviare al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale;
 - g) firma i documenti ed atti che comportano impegno per la sede regionale, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali in nome e per conto del Comitato Regionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Presidente Onorario Regionale e dell'Assistente Spirituale Regionale;
 - i) propone al Consiglio Regionale la nomina dei componenti della Segreteria Regionale.
 - l) propone la nomina dei Delegati Cittadini.
14. Il Presidente del Comitato Regionale deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia (con assunzione di codice fiscale), delle quali è direttamente responsabile.
 15. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.
 16. In ordine alla decadenza, e per quanto non previsto, si rinvia al Presidente Nazionale di cui all'art. 18.
 17. Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale chiunque sia ritenuto utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 34 L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti o da un Dirigente in carica da loro delegato di tutti gli organismi affiliati nell'ambito della Provincia con diritto di voto.
2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
3. All'Assemblea Provinciale partecipano con diritto di voto tutti gli organismi di cui all'art. 12 comma 1 e 2 rappresentati dal Presidente o loro Delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo.
4. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Provinciale senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i Presidenti o loro Delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate che non hanno i requisiti di cui all'art. 12 comma 1 e 2, i Componenti del Consiglio Nazionale residenti nella Regione, i componenti del Consiglio Regionale e Provinciale, il Presidente Onorario Provinciale, l'Assistente Spirituale Provinciale, i Delegati Cittadini, il Revisore dei Conti, il Giudice Unico periferico, i Responsabili Regionali e Provinciali dei Settori Tecnici. Il Presidente Provinciale, inoltre, può invitare a partecipare all'Assemblea personalità del mondo sportivo e sociale.
5. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato, purché appartenente alla stessa Provincia.
6. Ciascun affiliato può avere due deleghe se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 50 affiliati con diritto di voto; quattro deleghe fino a 100 affiliati con diritto di voto; sei deleghe fino a 200 affiliati con diritto di voto; otto deleghe oltre i 200 affiliati con diritto di voto.
7. La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante, nonché vidimata dall'Organo competente.
8. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
9. L'Assemblea Provinciale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Provinciale.
10. Deve essere riunita almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria della gestione del Comitato e per dettare gli indirizzi dell'attività Provinciale.
11. L'Assemblea Provinciale si riunisce ogni quattro anni in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Periferici Provinciali e per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale e Regionale in base al numero delle Società affiliate secondo il seguente criterio: da 4 a 30 Società affiliate 1 Delegato; da 31 a 70 Società affiliate 2 Delegati; da 71 a 120 Società affiliate 3 Delegati; da 121 a 180 Società affiliate 4 Delegati; da 181 a 250 Società affiliate 5 Delegati; da 251 a 300 Società affiliate 6 Delegati; oltre 300 Società affiliate 7 delegati.

12. L'Assemblea Provinciale si riunisce in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Provinciali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale.
13. L'Assemblea elegge il Presidente Provinciale e i Consiglieri in base al numero delle Società affiliate secondo il seguente criterio: da 4 a 20 Società affiliate 2 Consiglieri; oltre 20 Società affiliate 4 Consiglieri.
14. L'Assemblea Provinciale elegge il Revisore dei Conti.

Art. 35 Il Comitato Provinciale ed il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale è amministrato da un Consiglio Provinciale composto dal Presidente e dai Consiglieri previsti all'art. 34 comma 13, eletti dall'Assemblea Provinciale, tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Provinciale è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal Consiglio Provinciale già nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.
3. Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente Provinciale o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente Statuto per gli Organi Nazionali.
4. Il Comitato Provinciale ha completa autonomia amministrativa, funzionale e organizzativa. Il Presidente Provinciale e i Consiglieri Provinciali rispondono ai sensi di legge delle obbligazioni assunte verso terzi.
5. Compiti del Consiglio Provinciale sono:
 - a) coordinare le attività del Comitato Provinciale e delle Delegazioni Cittadine e promuovere a livello Provinciale tutte le iniziative e i servizi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - c) mantenere e sviluppare i rapporti con il C.O.N.I., le F.S.N. del C.O.N.I., le D.S.A. del C.O.N.I., gli E.P.S. del C.O.N.I., le Regioni, le Province, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti territoriali e gli Enti Locali in genere;
 - d) avvalersi di Commissioni Provinciali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.
 - e) nomina i componenti della Segreteria Provinciale su proposta del Presidente Provinciale.
 - f) approva i piani di spesa e i rendiconti trimestrali predisposti dalle Delegazioni Cittadine.
6. Il Comitato Provinciale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Provinciale o di chi lo sostituisce.
7. Il Comitato Provinciale è convocato ogni volta che il Presidente del Comitato Provinciale lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.
8. Il Comitato Provinciale predispone il Bilancio Consuntivo, con la relazione del Revisore dei Conti, da far approvare all'Assemblea Provinciale, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza.
9. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere inviato entro 10 giorni dalla delibera di approvazione dell'Assemblea Provinciale e, comunque, non oltre la fine del mese di febbraio, alla Giunta Esecutiva Nazionale che lo sottoporrà al Consiglio Nazionale per la relativa ratifica.
10. Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
11. Il Giudice Unico Periferico Provinciale è nominato dal Consiglio Provinciale. La nomina deve essere ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
12. Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sul piano Provinciale e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Provinciale nei confronti del Consiglio Nazionale e della relativa rendicontazione dei fondi;
 - b) sovrintende a tutti i servizi della sede Provinciale;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli Organi Provinciali;

- d) cura la parte amministrativa e finanziaria della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. a livello Provinciale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;
 - f) provvede ad inviare al Consiglio Nazionale, alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Regionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
 - g) firma i documenti ed atti che comportano impegno per la sede Provinciale, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali in nome e per conto del Comitato Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - h) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Presidente Onorario Provinciale e dell'Assistente Spirituale Provinciale;
 - i) propone al Consiglio Provinciale la nomina dei componenti della Segretario Provinciale.
14. Il Presidente del Comitato Provinciale deve compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia (con assunzione di codice fiscale), delle quali è direttamente responsabile.
15. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Provinciale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.
16. In ordine alla decadenza, e per quanto non previsto, si rinvia al Presidente di cui all'art. 18.
17. Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale chiunque sia ritenuto utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 36 I Delegati Provinciali

1. L'Assemblea Provinciale elegge i propri Delegati Provinciali e i loro supplenti o sostituti, che restano in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
2. I Delegati Provinciali rappresentano in seno all'Assemblea Nazionale e Regionale gli organismi affiliati con diritto di voto.
3. I Delegati Provinciali, per partecipare all'Assemblea, devono essere in regola con le quote associative e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
4. L'Assemblea Provinciale elegge i Delegati Provinciali tra coloro che sono Presidenti o Dirigenti in carica di organismi affiliati, esistenti nel proprio territorio, aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente Provinciale e di Membri del Consiglio Provinciale.
5. I Delegati Provinciali rimangono in carica anche in caso di Commissariamento del Comitato Provinciale.

Art. 37 Patrimonio del Comitato Regionale e Provinciale

1. Il patrimonio del Comitato Regionale e Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è costituito:
 - a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;
 - b) dai contributi degli Enti Pubblici o Privati;
 - c) dai contributi ordinari e straordinari erogati dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - d) dai contributi di aziende e privati;
 - e) da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
 - f) da ogni altra entrata derivante da attività realizzata dal Comitato Regionale e Provinciale.
2. In caso di scioglimento l'attivo patrimoniale del Comitato Regionale e Provinciale è trasferito al patrimonio della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 38 Commissariamento dei Comitati Regionali e Provinciali

1. La Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. delibera il commissariamento di un Comitato Regionale e Provinciale in caso di gravi irregolarità nella gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Nella delibera di nomina

verranno elencati i poteri del Commissario. Il Commissario dovrà provvedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro novanta giorni dalla sua nomina.

Art. 39 Coordinatore Periferico

1. La Giunta Esecutiva Nazionale può designare un Coordinatore Periferico nel caso in cui in una Regione o Provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Coordinatore Periferico rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sul piano regionale e/o provinciale ed ha il compito di aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi Periferici.

Art. 40 Il Delegato Cittadino e la Delegazione Cittadina

1. Il Delegato Cittadino è designato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente Regionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. in accordo con il Consiglio Provinciale nel caso in cui si ritenga rilevante una presenza particolarmente riferita ad una città. Rappresenta la CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sul piano cittadino e svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile del funzionamento della Delegazione Cittadina;
 - b) sovrintende ai servizi della sede cittadina;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere adottate degli Organi della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - d) amministra i fondi, erogati dal Comitato Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., per le spese di funzionamento della Delegazione Cittadina secondo le direttive del Consiglio Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti trimestrali, con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. per l'esame e l'approvazione;
 - f) provvede ad inviare annualmente, entro il 31 gennaio, al Comitato Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. delibere, atti, relazioni e programmi per la relativa approvazione da parte del Consiglio Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.;
 - g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede cittadina.
2. Il Delegato Cittadino propone al Consiglio Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. la costituzione della Delegazione Cittadina, con compiti di consultazione, invitando a parteciparvi i rappresentanti degli affiliati presenti nel territorio della città.
3. La durata del Delegato Cittadino è quadriennale.
4. Il Delegato Cittadino decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

Art. 41 Coordinatori della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'Estero

1. I Coordinatori della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. all'Estero sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
2. Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l'attività della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. nello Stato che rappresentano.
3. Partecipano alle Assemblee Nazionali della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 42 Il Revisore dei Conti Unico Regionale e Provinciale

1. Il Revisore dei Conti Unico è eletto dall'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale o Provinciale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. È scelto anche tra soggetti non tesserati alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. Il Revisore dei Conti Unico è scelto tra persone esperte in questioni contabili con preferenza tra ragionieri e dottori commercialisti.
3. Il Revisore dei Conti Unico effettua il riscontro della gestione contabile del Comitato Regionale o Provinciale ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili.
4. Esamina e firma il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisponendone la relazione con relativa certificazione di veridicità.
5. Il Revisore dei Conti Unico gode di piena autonomia ed è indipendente dalla vita associativa della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. La decadenza del Presidente Regionale o Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e del Consiglio Regionale o Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. non si estende al Revisore dei Conti Unico.
6. In caso di decadenza del Revisore dei Conti Unico si rinvia al Codice Civile.

Art. 43 Incompatibilità

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 3) Componente Organi di Giustizia;

sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.

La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Sono, inoltre, incompatibili a tutti i livelli gli incarichi elettivi e non, presso Enti di Promozione Sportiva.

La carica di Presidente, a livello nazionale, è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

La carica di Presidente Regionale, Presidente Provinciale o Delegato Cittadino sono incompatibili fra loro.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.

I componenti eletti a far parte degli organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni complessive nell'anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui fa parte che deve informare dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e sentirlo preventivamente se ne fa richiesta.

Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale d'Appello.

Art. 44 I Settori

1. Il Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. istituisce i settori operativi al fine di riunire gli affiliati o i tesserati che svolgono attività sportive simili, meglio indicati ed elencati nelle circolari organizzative annuali deliberate dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
2. A tali settori è demandata l'organizzazione tecnica dei Campionati Nazionali CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. di disciplina.
3. Ogni settore può dotarsi di responsabili periferici nominati dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. competente territorialmente, previo parere consultivo del Responsabile Nazionale di settore.
4. Gli organismi affiliati o i tesserati possono aderire a più settori.
5. Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 45 Patrimonio - mezzi finanziari - bilancio - obbligazioni

1. Il patrimonio della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. è costituito dai beni mobili ed eventuali immobili, atti di liberalità e proventi vari.
2. Alle spese occorrenti per il funzionamento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. si provvede con le entrate derivanti da:
 - a) quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento;
 - b) contributi degli Enti Pubblici o Privati;
 - c) contributi di aziende e privati ed Enti sia Nazionali che Internazionali;
 - d) eventuali contributi del C.O.N.I.;
 - e) da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
 - f) da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dalla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
3. Il bilancio preventivo annuale deve essere predisposto entro il mese di dicembre; il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere predisposto entro il mese di marzo; dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; i suddetti bilanci, predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale e sottoposti all'approvazione del

Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendiconti delle attività dei Comitati Regionali e Provinciali, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.
5. Il Bilancio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale e disponibile per la consultazione per i successivi quindici giorni.
6. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
7. La CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e gli Organi Territoriali rispondono con i rispettivi patrimoni per le obbligazioni da ciascuno autonomamente assunte.
8. Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni, rispettivamente della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. Nazionale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, rispondono esclusivamente i soggetti che hanno impegnato l'Associazione.

Art. 46 Regolamenti

1. I Regolamenti della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente Statuto, dalla Giunta Esecutiva Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..

Art. 47 Norme particolari per le Regioni Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige

1. Nella Regione Valle D'Aosta la giurisdizione territoriale si identifica a livello locale con quella della Regione. Il Comitato Provinciale assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale.
2. Nella Regione Trentino-Alto Adige le giurisdizioni territoriali a livello provinciale si identificano rispettivamente con quelle delle province di Trento e Bolzano-Bozen. Ciascuno dei due Comitati Provinciali assume competenze e funzioni del livello provinciale e regionale.

Art. 48 Marchio e denominazione CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

Il marchio CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. regolarmente registrato e la denominazione CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. sono di esclusiva titolarità della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.. Potranno, quindi, essere utilizzati esclusivamente dai suoi Comitati Regionali e Provinciali regolarmente costituiti. Gli Enti regolarmente affiliati, previa richiesta ed autorizzazione scritta, potranno utilizzare il marchio e la denominazione "Affiliato CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.".

Art. 49 Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. o di almeno 2/3 dei Delegati Provinciali aventi diritto al voto.
2. La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R..
3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 dei Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali, come indicato nel precedente art. 36 "Delegati Provinciali", in rappresentanza degli organismi affiliati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione con almeno la metà dei Delegati Provinciali anzidetti.
4. Le relative deliberazioni di modifica devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del numero dei Delegati Provinciali presenti.

Art. 50 Scioglimento

1. Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., e in ogni caso la devoluzione del patrimonio per cessazione della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R., devono essere richiesti e inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti) dei Delegati Provinciali aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Delegati Provinciali aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.C..

3. Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Delegati Provinciali aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.C..
4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria convocata per lo scioglimento della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. delibererà la nomina di uno o più liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del patrimonio a finalità sportive o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge del 23/12/1996 nr. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 51 Norma Finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Norma Transitoria

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. del 21 dicembre 2016 delega il Presidente Nazionale della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dal C.O.N.I., da Assessorati, Ministeri, Organismi preposti alla cooperazione internazionale, dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per renderlo conforme a quanto dai medesimi richiesto, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.